



Comune di Secugnago

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DI
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI,
AUSILI FINANZIARI E BENEFICI
ECONOMICI A PERSONE FISICHE, ENTI ED
ASSOCIAZIONI

(Art. 12 della Legge n. 241 del 7/8/1990)

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 27/06/2002
Parzialmente abrogato con Delibera del Consiglio Comunale n. 31 del
29/9/2007

INDICE

CAPO I – FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

PAG. 3

CAPO III – CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI, SPORTIVE, SOCIALI, DEL VOLONTARIATO, DEL TEMPO LIBERO E PRO LOCO

ARTICOLO 10 – FINALITÀ

PAG. 8

ARTICOLO 11 – DESTINATARI

PAG. 8

ARTICOLO 12 – MODALITÀ DI EROGAZIONE

PAG. 8

ARTICOLO 13 – CONTRIBUTI STRAORDINARI

PAG. 9

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 14 – UTILIZZO DEI DATI PERSONALI

PAG. 9

ARTICOLO 15 – DECORRENZA

PAG. 9

ARTICOLO 16 – PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

PAG. 9

CAPO I
FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

ARTICOLO 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Con il presente Regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le modalità per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241.

CAPO III
CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI, SPORTIVE, SOCIALI, DEL
VOLONTARIATO, DEL TEMPO LIBERO E PRO LOCO

ARTICOLO 10
FINALITA'

Il Comune di Secugnago, al fine di contribuire alla crescita civile, sociale, culturale del paese può erogare contributi a Enti, Associazioni e Fondazioni ed altre organizzazioni culturali, sportive, sociali, assistenziali, ricreative che operano sul territorio senza fine di lucro e che abbiano lo scopo di promuovere lo sviluppo sociale, culturale e la pratica sportiva dei cittadini in attuazione delle finalità previste dall'art. 3 della Costituzione.

ARTICOLO 11
DESTINATARI

Al fine di poter accedere ai contributi, l'Associazione deve essere legalmente costituita e deve depositare presso il Comune copia autenticata dell'atto costitutivo, dal quale si evinca che l'Associazione non ha finalità di lucro, e copia del bilancio approvato dai competenti organi. Solo eccezionalmente una Associazione non legalmente costituita può accedere a contributi e precisamente in presenza di iniziative in cui si evidenzi un interesse della Comunità. In tal caso è indispensabile che l'Associazione indichi al Comune un proprio responsabile che risponderà personalmente e legalmente dell'uso del contributo.

ARTICOLO 12
MODALITA' DI EROGAZIONE

I contributi possono essere erogati su programmi specifici, presentati al Comune che interessino la Comunità per le finalità citate all'art. 10.

I programmi devono contenere:

- l'indicazione dei destinatari;
- l'indicazione del periodo;
- l'indicazione dell'eventuale partecipazione di altri Enti pubblici e privati;
- le previsioni di spesa ed i relativi mezzi finanziari disponibili.

I contributi erogati sono vincolati alla realizzazione delle iniziative per le quali sono stati concessi e non possono essere utilizzati per altre finalità.

A tal fine l'Ufficio Comunale competente, su documentazione delle associazioni beneficiarie, redigerà una relazione consuntiva comprovante la destinazione del contributo.

In caso di mancata o parziale realizzazione delle iniziative, il Comune ne dispone la revoca ed il ritiro totale o parziale in correlazione con quanto effettivamente realizzato.

Il Comune di Secugnago, per i fini citati nell'art. 10, può erogare contributi a sostegno del complesso delle attività svolte dalle associazioni parimenti citate nello stesso articolo.

In nessun caso saranno concessi contributi a sostegno di iniziative nelle quali si realizzi un lucro o un qualsiasi vantaggio economico legittimo che non sia stato precedentemente destinato a finalità di pubblica utilità.

La Giunta Comunale determina l'entità dei contributi, su proposta dell'Assessore competente e nel limite delle risorse disponibili.

L'erogazione è disposta con determinazione del Responsabile del Servizio.

ARTICOLO 13
CONTRIBUTI STRAORDINARI

Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali l'Amministrazione ritenga che sussista un interesse generale della Comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato nei limiti delle risorse disponibili .

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 14 UTILIZZO DEI DATI PERSONALI

Qualunque informazione relativa alla persona di cui il Servizio Sociale Comunale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente Regolamento, è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono al Comune, ai sensi della Legge 675/96.

ARTICOLO 15 DECORRENZA

Il presente regolamento sostituisce il precedente approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 69 del 28/12/1990, ed avrà decorrenza dalla data di esecutività della delibera di approvazione.

ARTICOLO 16 PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

Copia del presente regolamento, ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.